



Determinazione Dirigenziale

N. 4 del 10-01-2024

OGGETTO: ARTICOLO 45, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36, RECANTE IL "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78". PRESA D'ATTO DELL'INTESA RAGGIUNTA IN DATA 08/01/2024 CON LA RSU AZIENDALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA, SOTTOSCRITTRICI DEL CCNL DI COMPARTO, SULL'ACCORDO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. APPROVAZIONE ACCORDO. DETERMINAZIONI.

Il Responsabile dell'AREA AOO_02 RISORSE UMANE, APPALTI E CONTRATTI, INFORMATIZZAZIONE, TOTARO VINCENZO, visti gli atti d'ufficio, relaziona quanto segue:

Premesso che:

- l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*", dispone che "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*";
- l'articolo 45, comma 3, del medesimo decreto legislativo dispone che "*I criteri del relativo riparto sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice*".

Preso atto che:

- l'ANAC, con Atto del Presidente dell'11 ottobre 2023, ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione della disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche prevista dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che contiene novità sostanziali rispetto al "vecchio" Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016);
- l'ANAC, sempre con il richiamato provvedimento (Atto del Presidente dell'11 ottobre 2023), ha, altresì, chiarito che l'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 reca una disciplina degli "incentivi alle funzioni tecniche" semplificata, negli aspetti procedurali, rispetto alle previsioni dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016, nell'ottica di garantire maggiore speditezza nell'ambito di una corretta ed effettiva erogazione degli incentivi. In particolare, il comma 3 dell'articolo 45, con riferimento alle risorse finanziarie destinate agli incentivi, stabilisce che "*i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice*";
- il testo dell'art. 45 del codice non reca più l'obbligo, contenuto nell'art. 113 del D. lgs n. 50/2016, di destinare le risorse per gli incentivi ad un apposito fondo, né di ripartire risorse "*con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti*". Infatti, l'articolo 45 va letto in combinato disposto con l'articolo 1 del codice che, nell'enunciare il "principio del risultato", al comma 4 prescrive che: "*Il*

principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) ...; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva";

- l'ANAC conclude che l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato. Sul punto è chiara la relazione al codice che, nel commentare l'art. 1, comma 4 lett. b), specifica che *"il risultato rappresenta anche criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative"*.

Rilevato che:

- quantunque l'argomento oggetto di trattazione non costituisca né materia di *"Informazione"*, né materia di *"Confronto"* né materia di *"Contrattazione collettiva integrativa"*, regolate dagli articoli 4, 5 e 7 del vigente CCNL relativo al personale non dirigente del comparto *"Funzioni centrali"*, triennio 2019/2021, sottoscritto in data 09/05/2022, con nota protocollo n. 55/2023 del 04/01/2024 l'Ente ha formalmente convocato la RSU aziendale e le organizzazioni sindacali di categoria sottoscrittrici del CCNL di comparto per l'attivazione del confronto di merito sulla bozza di accordo recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in modo da giungere ad una intesa il più possibile condivisa e partecipata;

- in data 08/01/2024 si è formalmente tenuto il tavolo di confronto con le parti sociali sulla bozza di accordo recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- la parte pubblica, la RSU aziendale e le organizzazioni sindacali di categoria sottoscrittrici del CCNL di comparto, dopo ampio confronto, hanno raggiunto l'intesa in merito all'accordo recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Accertato che l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78"*, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 113 del D. lgs n. 50/2016 (precedente codice degli appalti pubblici), non prevede che la destinazione delle risorse per gli incentivi alle funzioni tecniche sia effettuata mediante modalità e criteri da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa né richiede l'adozione di apposito regolamento, da adottare da parte della amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Vista l'intesa raggiunta dalle parti in merito all'accordo recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione formale all'accordo recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da intesa raggiunta con le parti sociali in data 08/01/2024.

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare l'articolo 45;

- la legge 20 marzo 1975, n. 70 e s.m.i., che colloca gli enti parco nazionali nella tabella IV;

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., recante *"Legge quadro sulle aree protette"* e, in particolare, l'art. 9, comma 1 che stabilisce che l'ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nella gazzetta ufficiale italiana n. 181 del 4 agosto 1995, recante l'istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano;

- lo statuto dell'Ente parco nazionale del Gargano, adottato con decreto del Ministero dell'Ambiente (oggi ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) n. 287 del 16 ottobre 2013 e adeguato alle norme introdotte dal decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 73;

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici.

Dato

atto

che

sono stati assolti gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/13 e dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 come aggiunto dalla L. 190/2012, per cui al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto.

Vista la determinazione dirigenziale n. 448 del 28/12/2023, mediante la quale ai responsabili di Area sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa per l'anno 2024 e al Dott. Vincenzo Totaro è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area *"AOO_02 Risorse umane, appalti e contratti, informatizzazione"*, competente per l'adozione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Responsabile dell'Area "AOO_02 Risorse umane, appalti e contratti, informatizzazione", Dott. Vincenzo Totaro, per quanto di competenza,

PROPONE

Di dare atto che in data 08/01/2024 è stata raggiunta con la RSU aziendale e le organizzazioni sindacali di categoria, sottoscrittrici del CCNL di comparto, l'intesa sull'accordo recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Di approvare l'accordo recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da intesa raggiunta con le parti sociali in data 08/01/2024, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale.

Di stabilire che, a far data dall'approvazione dell'accordo, recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di cui all'intesa raggiunta con le parti sociali in data 08/01/2024, qualsiasi atto, provvedimento e/o regolamento precedente, disciplinante la materia, si intende automaticamente disapplicato.

Di assicurare al presente accordo massima diffusione mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata all'"Amministrazione trasparente".

Il Direttore facente funzioni dell'Ente parco nazionale del Gargano, Dott. Vincenzo Totaro.

Visto il Decreto presidenziale n. 1 del 10/09/2020 mediante il quale al medesimo risultano affidate le funzioni di direttore facente funzioni dell'Ente parco nazionale del Gargano.

Vista la proposta del Responsabile dell'Area "AOO_02 Risorse umane, appalti e contratti, informatizzazione", Vincenzo Totaro, che condivide ad approva.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non necessita del rilascio del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area "AOO_03 Contabilità e finanza".

DETERMINA

Di stabilire che tutto quanto esposto in narrativa forma parte integrante del dispositivo del presente atto in quanto si intende qui integralmente richiamato.

Di dare atto che in data 08/01/2024 è stata raggiunta con la RSU aziendale e le organizzazioni sindacali di categoria, sottoscrittrici del CCNL di comparto, l'intesa sull'accordo recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Di approvare l'accordo recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da intesa raggiunta con le parti sociali in data 08/01/2024, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale.

Di stabilire che, a far data dall'approvazione dell'accordo, recante la disciplina per l'assegnazione degli incentivi in esecuzione dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di cui all'intesa raggiunta con le parti sociali in data 08/01/2024, qualsiasi atto, provvedimento e/o regolamento precedente, disciplinante la materia, si intende automaticamente disapplicato.

Di assicurare al presente accordo massima diffusione mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dedicata all'"Amministrazione trasparente".

**IL DIRETTORE F.F.
VINCENZO TOTARO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

ACCORDO

[Handwritten signatures]

PROPOSTA DI ACCORDO
INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 7 - Determinazione della misura incentivante
- Art. 8 - Disciplina delle varianti
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 10 - Determinazione della misura incentivante
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 12 - Principi in materia di valutazione
- Art. 13 - Attività articolate e singole
- Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 - Informazione e confronto



Il presente Accordo è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente Accordo il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".



15/04/2023
CM 8/07

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Accordo. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alle determinazioni indicate nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'incentivo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo articolo 6, per una quota del 20%.
4. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, la quota del 20%, di cui al precedente comma 3, lett. b), non verrà destinata alle finalità di cui al successivo articolo 6 ma concorrerà ad incrementare la quota di cui al precedente comma 3, lett. a) nella misura del 100%.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale che svolge le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice. E' fatto salvo l'utilizzo del 100% delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 4 del medesimo articolo.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
 - a) responsabile unico del procedimento - RUP;
 - b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell'esecuzione;
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p) collaudo tecnico-amministrativo;

- q) regolare esecuzione;
 - r) verifica di conformità;
 - s) collaudo statico;
 - t) i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Per quanto attiene la lettera t) del precedente comma 2, è da specificare che s'intendono "collaboratori" coloro che - tecnici, giuridici o amministrativi - in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di istruttoria e supporto materiale e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
 4. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua, con apposito provvedimento del direttore, sentito il responsabile del procedimento, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Al Responsabile del procedimento compete, limitatamente alla propria Area Organizzativa Omogenea, l'individuazione delle risorse umane di cui alla struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro", da inserire nel provvedimento di cui al precedente comma 1.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato ovvero quelli in somministrazione lavoro compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
4. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, per quanto possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. In particolare, nell'individuazione dei soggetti si tiene conto:
 - a) della disponibilità delle figure all'interno dell'Area di competenza;
 - b) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
 - c) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - d) dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal direttore, sentito il RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed all'effettivo contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 16.

9. Al fine di garantire il principio di rotazione ed una equa ripartizione degli incarichi con il presente Accordo, si definisce l'istituzione dell'Anagrafe delle prestazioni, in capo al Direttore dell'Ente, relativamente al personale individuato per l'espletamento delle funzioni tecniche e dei relativi collaboratori e di curare il monitoraggio costante degli incarichi attribuiti.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Direttore è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni pubbliche, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5


Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Accordo:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00, IVA esclusa;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00, IVA esclusa;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del medesimo;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, non si applica l'incentivazione di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 ma l'Amministrazione è in ogni caso tenuta a mantenere, anche con diverse modalità, i medesimi livelli economici in termini percentuali.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), è incrementata:
 - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui al precedente art. 4;
 - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del RUP di cui al successivo articolo 16, comma 3;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;



- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la formazione e specializzazione del personale;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7

Determinazione della misura incentivante

1. Si applica la percentuale massima della misura incentivante indicata dall'art. 45 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal Codice.

Art. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	Attività tecnica	Percentuale per voce
1	Responsabile unico del procedimento	25,00%
2	Programmazione della spesa per investimenti. In tale voce si intendono incluse anche le attività relative agli adempimenti per monitoraggio e rendicontazione, in caso di partecipazione a bandi e programmi	7,00%
3	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	9,00%
4	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. In tale voce si intendono incluse anche le attività di elaborazione di proposte per la partecipazione a bandi e programmi.	21,00%
5	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0,10%
6	Redazione del progetto esecutivo	0,10%
7	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0,10%
8	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	13,00%
9	Predisposizione dei documenti di gara	24,00%
10	Direzione dei lavori	0,10%
11	Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	0,10%
12	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0,10%
13	Collaudo tecnico-amministrativo	0,10%
14	Regolare esecuzione	0,10%
15	Collaudo statico	0,20%
	Totale	100,00 %

2. Le percentuali di cui alle voci riportate nella tabella di cui al precedente comma 1, eccezion fatta per quelle indicate nei punti 1 e 3 della medesima tabella, sono assegnate nella misura del 75% in favore del/i soggetto/i che hanno assicurato la/e funzioni di coordinamento/responsabilità e nella misura del 25% in favore del/i collaboratori che hanno effettivamente coadiuvato tali funzioni.
3. La percentuale di cui alla voce riportata nel punto 1 (Responsabile unico del procedimento) della tabella di cui al precedente comma 1 è assegnata nella misura del 100% in favore del soggetto incaricato di tale funzione.
4. La percentuale di cui alla voce riportata nel punto 3 (Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) della tabella di cui al precedente comma 1 è assegnata nella misura del 100% ai soggetti incaricati di tali funzioni.
5. Qualora una o più attività tra quelle elencate nella tabella di cui al precedente comma 1 vengano svolte da soggetti esterni, gli importi relativi alle percentuali assegnate andranno a finanziare le risorse di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b), per le finalità di cui all'articolo 6.

Handwritten signature in blue ink.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10

Determinazione della misura incentivante

1. Si applica la percentuale massima della misura incentivante indicata dall'art. 45 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal Codice.
2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	Attività tecnica	Percentuale per voce
1	Responsabile unico del procedimento	26,00%
2	Programmazione della spesa per investimenti. In tale voce si intendono incluse anche le attività relative agli adempimenti per monitoraggio e rendicontazione, in caso di partecipazione a bandi e programmi	5,00%
3	Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10,00%
4	Redazione del progetto (livello unico). In tale voce si intendono incluse anche le attività di elaborazione di proposte per la partecipazione a bandi e programmi.	13,00%
5	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0,50%
6	Predisposizione dei documenti di gara	20,00%
7	Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20,00%
8	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0,50%
9	Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/Verifica di conformità	5,00%
	Totale	100,00 %

2. Le percentuali di cui alle voci riportate nella tabella di cui al precedente comma 1, eccezion fatta per quelle indicate nei punti 1 e 3 della medesima tabella, sono assegnate nella misura del 75% in favore del/i soggetto/i che hanno assicurato la/e funzioni di coordinamento/responsabilità e nella misura del 25% in favore del/i collaboratori che hanno effettivamente coadiuvato tali funzioni.
3. La percentuale di cui alla voce riportata nel punto 1 (Responsabile unico del procedimento) della tabella di cui al precedente comma 1 è assegnata nella misura del 100% in favore del soggetto incaricato di tale funzione.
4. La percentuale di cui alla voce riportata nel punto 3 (Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) della

tabella di cui al precedente comma 1 è assegnata nella misura del 100% ai soggetti incaricati di tali funzioni.

5. Qualora una o più attività tra quelle elencate nella tabella di cui al precedente comma 1 vengano svolte da soggetti esterni, gli importi relativi alle percentuali assegnate andranno a finanziare le risorse di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b), per le finalità di cui all'articolo 6.

coll. del ...

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui ai precedenti articoli 9 e 11. Ai fini della attribuzione il direttore tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, l'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, a patto che le cause della mancata realizzazione dell'opera o della mancata acquisizione del servizio o della fornitura non siano imputabili ai soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del direttore è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 16.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 13

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività ovvero al responsabile del procedimento.

Art. 14

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

edl
to

2. Qualora ad esercitare le funzioni di direttore facente funzioni dell'Ente sia assegnato un dipendente della struttura organizzativa dell'Ente, appartenente all'"Area dei Funzionari" di cui al vigente CCNL, nei confronti del medesimo non opera l'esclusione dalla ripartizione dell'incentivo, come previsto nel precedente comma 1.
3. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.
4. Qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nel 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 16

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, dal direttore, sentito il responsabile del procedimento che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Alla liquidazione dell'incentivo si provvede mediante l'erogazione di due distinte tranches di pagamento, tenuto conto delle seguenti modalità:
 - a. una prima tranche, in acconto, a seguito dell'avanzamento di almeno il 50% della spesa complessiva e delle attività;
 - b. una seconda tranche, a saldo, a conclusione di tutte le attività di progetto.Qualora la tipologia di finanziamento preveda una tempistica di rendicontazione specifica e non coincidente con quanto riportato nel presente comma, si dovrà procedere in conformità alla disciplina di riferimento.
3. Ai fini della liquidazione, il responsabile del procedimento predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale complessivamente realizzata;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

all. 17
del RUP

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	15%
	Oltre il 40% e fino al 60% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 60% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 40% al 50% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 51% dell'importo contrattuale	100%

Art. 18

Informazione e confronto

1. La Direzione fornisce, con cadenza annuale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL in merito ai compensi di cui al presente Accordo, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Handwritten signatures and notes in blue ink:
 - Top left: "Kup 1006"
 - Middle left: "Michele"
 - Below "Michele": "Cipe 1000"
 - Several other illegible signatures and initials.